

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore LAURIA Michele**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1996**

---

Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio  
di amministrazione della RAI-TV Spa

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'ordine del giorno approvato il 10 novembre 1994 il Senato, intervenendo nella vicenda della RAI-TV, caratterizzata dalla crisi del consiglio di amministrazione rilevatosi del tutto inadeguato a gestire e a rilanciare l'azienda radiotelevisiva pubblica, aveva già affermato «l'esigenza indifferibile di una ridefinizione dei poteri di nomina e di revoca del consiglio di amministrazione, che devono essere ricondotti ad una funzione parlamentare, che escluda ogni intervento dell'Esecutivo».

Ma ancora l'attuale disciplina gestionale della società concessionaria del servizio pubblico (articoli 1 e 7 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 212, emanato in reiterazione di altri decreti recanti «Disposizioni urgenti per il risanamento e il riordino della RAI-Spa»), se, da un lato, attribuisce ai Presidenti delle Camere la nomina del consiglio di amministrazione, dall'altro conferisce al Ministro delle poste il potere di approvare il piano triennale di ristrutturazione aziendale e prevede che, ove il Ministro non approvi tale piano, i Presidenti di Camera e Senato determinino in conseguenza.

Tale pesante interferenza dell'Esecutivo nella vita e nell'attività dell'azienda pubblica si risolve in una sostanziale violazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 1974, secondo cui è escluso ogni controllo - diretto o indiretto - del potere esecutivo sulla gestione del concessionario dell'emittenza pubblica, controllo che invece deve spettare, con l'at-

tribuzione di «adeguati poteri, al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale».

L'ispirazione del presente disegno di legge trae origine - nella prospettiva indicata dalle Corte costituzionale - dalla necessità di riportare nell'alveo del Parlamento - che rappresenta tutte le componenti politiche, sociali e culturali del paese, nella ricchezza della loro diversità, del pluralismo che esse esprimono, nonchè delle loro varie realtà regionali - il potere di nomina, di controllo e di revoca delle strutture della RAI-TV.

La nuova disciplina della designazione dei membri del consiglio di amministrazione che viene così proposta è volta:

1) ad attribuire alle Camere, e non già ai loro Presidenti, la nomina dei consiglieri, con voto limitato, in guisa da consentire la rappresentanza anche della minoranza, riservando ai Presidenti della Camera e del Senato la nomina del presidente del consiglio di amministrazione solo nel caso che l'organo non si riveli in grado di eleggerlo;

2) ad attribuire alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi la revoca del consiglio di amministrazione in caso di persistenti violazioni di legge o di gravi inadempienze.

Il disegno di legge si compone di due articoli, il che potrà contribuire ad una sua rapida approvazione, con l'urgenza imposta dalla crisi della RAI-TV e dalla manifesta incapacità dell'attuale consiglio di amministrazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della riforma del sistema radiotelevisivo, il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da quattro membri e dal presidente. Due membri sono nominati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad uno.

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del consiglio di amministrazione, convocato dal più anziano dei membri. Qualora nessuno risulti eletto nemmeno nella seconda seduta, il presidente è nominato, d'intesa fra loro, dai Presidenti delle due Camere.

## Art. 2.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi revoca, in caso di persistenti violazioni di legge o di gravi inadempienze, il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Alla sostituzione del presidente o di un consigliere dimissionario si procede con le modalità di cui all'articolo 1.

